

QUESITO N.1

Si chiede di voler confermare la possibilità di uno studio associato, costituito in forma di associazione professionale, di poter partecipare alla presente procedura anche se non iscritto alla CCIAA, in quanto rientrante nelle forme previste dal primo comma dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dalla lettera c), terzo comma, dell'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, sul presupposto che: a) l'art. 100, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che i concorrenti alle gare devono essere iscritti nel registro della camera di commercio o nel registro delle commissioni provinciali dell'artigianato o presso i competenti ordini professionali; b) l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio costituisce dunque, in base al codice dei contratti pubblici, requisito necessario solo per gli operatori economici che sono tenuti, in base alle norme vigenti, a tale iscrizione (le imprese, secondo la qualificazione giuridica che ne dà l'ordinamento nazionale), e non anche per i professionisti obbligati all'iscrizione negli albi delle professioni ordinistiche che pure sono qualificabili come "operatori economici", quando partecipano ad appalti di servizi intellettuali, quale è quello oggetto di gara.

RISPOSTA:

Si conferma che, nel rispetto del principio della massima partecipazione e del concetto di operatore economico maturato dalla giurisprudenza europea e nazionale e recepito dal codice dei contratti, uno studio associato, costituito in forma di associazione professionale, in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnico professionale e di capacità economico finanziaria previsti dal bando e dal Disciplinare di gara, può partecipare alla presente procedura.

La responsabile del procedimento